



**C O M U N E D I O M E**

**Provincia di Brescia**

**ORIGINALE**

**G.C.**

**Numero: 3**

**Data : 30/01/2017**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Delibera del 30/01/2017 Numero 3

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2017-2019**

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **trenta** del mese di **gennaio** alle ore **19:15**, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone:

<b>NOME</b>	<b>FUNZIONE</b>	<b>PRESENZA</b>
FILIPPI AURELIO	Sindaco	X
PELI SIMONE	VICESINDACO E ASSESSORE	X
PRATI ALESSANDRO	ASSESSORE	X
PATELLI LAURA	ASSESSORE	X
BARBI ANNALISA	ASSESSORE	X

**Totale presenti : 5**

**Totale assenti : 0**

Presiede la seduta il sig. **Filippi dott. Aurelio**, in qualità di **Sindaco**.

Partecipa il **Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe**, che si avvale della collaborazione del personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.

## LA GIUNTA COMUNALE

### richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);
- la legge 6 novembre 2012 numero 190: "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" (come modificata dal decreto legislativo 97/2016);
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

### premesse che:

- il 3 agosto 2016 l'ANAC ha licenziato il *Piano nazionale anticorruzione 2016* (PNA) con la deliberazione numero 831;
- l'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisca "*un atto di indirizzo*" al quale i *piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza* si devono uniformare;
- è la legge 190/2012 che impone alle singole amministrazioni l'approvazione del loro *Piano triennale di prevenzione della corruzione* (PTPC, ora PTPCT);
- sia il PNA che il PTPCT sono rivolti, unicamente, all'apparato burocratico delle pubbliche amministrazioni;
- il *Responsabile anticorruzione e per la trasparenza* elabora e propone lo schema di PTPCT;
- per gli enti locali, la norma precisa che "*il piano è approvato dalla giunta*" (articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);
- l'ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare "*la più larga condivisione delle misure*" anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015);
- con avviso prot. n. 326 del 13.01.2017 (pubblicato all'APOL dal 13.01.2017 al 28.01.2017 e sul sito internet istituzionale nella sezione "Avvisi" dal 13.01.2017 al 31.12.2022, evidenziato nella home page con apposita NEWS) sono stati invitati i cittadini, le Associazioni e le altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti nel territorio del comune a far pervenire entro le ore 12.00 del 23.01.2017 le proprie proposte e/o osservazioni in merito all'aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione vigente (consultabile sul sito internet [www.comune.ome.bs.it](http://www.comune.ome.bs.it) > Amministrazione Trasparente > Altri Contenuti – Corruzione), mediante invio delle stesse al Responsabile delle attività finalizzate alla repressione della corruzione, individuato nel Segretario comunale, all'indirizzo mail: [protocollo@pec.comune.ome.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.ome.bs.it);
- non sono pervenute né proposte né osservazioni ai sensi dell'avviso prot. n. 326/2017;

**accertato** che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile (art. 49 del TUEL);

**dato atto** al segretario comunale di aver curato personalmente la stesura del documento PTPCT 2017/2019 oggetto di approvazione, in collaborazione con i Responsabili di Area ed il supporto operativo degli uffici comunali, nonché della presente, condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa;

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. **di approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;

2. **di approvare** il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), che alla presente si allega sotto la lettera "A" a formarne parte integrante e sostanziale;
3. **di dare atto** che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile (art. 49 del TUEL);

Inoltre, la giunta,

valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo di rendere efficace sin da subito il rinnovato piano "anticorruzione", data la rilevanza della materia trattata, nonché l'onerosità degli adempimenti previsti con particolare riferimento alla scadenza del **31.03.2017**, con ulteriore votazione favorevole all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

Il verbale è stato letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell'art. 36, comma 9, dello Statuto Comunale.

  
**Il Sindaco**  
Filippi dott. Aurelio

  
**Il Segretario Comunale**  
Vitali dott. Giuseppe


---

**QUESTA DELIBERA:**

**E' stata pubblicata in data odierna** all'Albo Pretorio on line per 15 gg. Consecutivi (art. 124 T.U 18/08/2000, N. 267).

**Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari** art. 125 del T.U: D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Ome, addì

  
**Il Segretario Comunale**  
Vitali dott. Giuseppe


---


**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

**La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/01/2017:**

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000

Ome, li 30/01/2017

  
**Il Segretario Comunale**  
Vitali dott. Giuseppe



# COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2017-2019**

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

**Favorevole.**

Ome, 30/01/2017



IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.  
Vitali dr. Giuseppe

## PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

**Favorevole.**

Ome, 30/01/2017



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
Ongaro Donatella

~~Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000.~~

~~Ome, .....~~

~~IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
Ongaro Donatella~~



**Comune di OME**  
(Provincia di Brescia)

## **Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza**


**2017 - 2019**

(articolo 1, commi 8 e 9 della legge 60 novembre 2012 numero 190 recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)

DATA E DOCUMENTO DI APPROVAZIONE

Approvato con deliberazione G.C. n. 3.... del 30.01.2017

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 9 del 27.01.2014  
ha approvato il "Codice di Comportamento"  
(allegato "1" al presente Piano)



# Parte I

## Il Piano anticorruzione

### 1. INTRODUZIONE

Sulla Gazzetta Ufficiale numero 265 del 13 novembre 2012 è stata pubblicata la legge 6 novembre 2012 numero 190.

La legge 190/2012, anche nota come "*legge anticorruzione*" o "*legge Severino*", reca le *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*.

La legge è entrata in vigore il 28 novembre 2012.

Il contesto nel quale le iniziative e le strategie di contrasto alla corruzione sono adottate è quello disegnato dalle norme nazionali ed internazionali in materia.

Si segnala, in particolare, la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'O.N.U. il 31 ottobre 2013 con la risoluzione numero 58/4.

Convezione sottoscritta dallo Stato italiano il 9 dicembre 2013 e ratificata il 3 agosto 2009 con la legge n° 116.

La Convenzione O.N.U. del 2003 prevede che ogni Stato (articolo 5):

- elabori ed applichi politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate;
- si adoperi al fine di attuare a promuovere efficaci pratiche di prevenzione;
- verifichi periodicamente l'adeguatezza di tali misure;
- collabori con altri Stati e organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure anticorruzione.

La Convenzione O.N.U. prevede che ogni Stato debba individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazioni e l'accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze (articolo 6).

In tema di contrasto alla corruzione, grande rilievo assumono anche le misure contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che l'OECD, il Consiglio d'Europa con il G.R.E.C.O. (*Group d'Etats Contre la Corruption*) e l'Unione Europea riservano alla materia e che vanno nella medesima direzione indicata dall'O.N.U.: implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro conformità agli *standard* anticorruzione ed individuando le carenze politiche nazionali.

Il D.lgs. n. 97/2016 ha introdotto significative modificazioni alla L. n. 190/2012, coordinando alcune disposizioni con le previsioni del D. lgs. n. 33/2013 (come modificato dal medesimo D.lgs. n. 97/2016), disponendo, tra l'altro, l'integrazione delle misure previste con l'indicazione in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

## 2. CONCETTO DI CORRUZIONE

In ordine al concetto di corruzione l'enunciazione del codice Penale non appare esaustiva perché le tre fattispecie previste, rispettivamente dagli articoli 318-319-320ter, non comprendono tutti i possibili fenomeni corruttivi.

In aggiunta a tale previsione occorre, pertanto, considerare le ulteriori ipotesi previste dalla legge 190/2012 (Severino) che ha esteso la nozione di corruzione a tutti i delitti contro la pubblica amministrazione sanzionati dal titolo II, capo I del Codice Penale, ricomprendendo ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza il malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso –a fini privati- delle funzioni attribuite.

Il PNA 11 settembre 2013, ha ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della legge richiamata ampliandone la portata rispetto all'interpretazione del Dipartimento della Funzione Pubblica fino a ricomprendere le situazioni che, a prescindere dalla rilevanza penale, evidenziano un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa "ab externo" sia che tale azione abbia successo, sia che rimanga a livello di tentativo.

In attuazione di quanto previsto dalla norma la prevenzione si attua mediante l'azione sinergica dei seguenti istituzioni:

- ANAC cui oltre alla funzione di raccordo con le altre autorità, sono conferiti poteri di vigilanza e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza.
- CORTE DEI CONTI che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;
- COMITATO INTERMINISTERIALE (di cui al DPCM 16 gennaio 2013) che elabora linee di indirizzo e direttive;
- CONFERENZA UNIFICATA STATO REGIONI AUTONOMIE LOCALI chiamata a individuare adempimenti e termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni, province autonome, enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo;
- PREFETTI DELLA REPUBBLICA che forniscono supporto tecnico ed informativo – facoltativo- agli enti locali;
- SCUOLA SUPERIORE DELLA P.A. che predispone specifici corsi di formazione;
- PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI cui spetta attuare ed implementare le misure previste dalla legge e dal piano anticorruzione anche attraverso l'azione di impulso del Responsabile della prevenzione della corruzione;
- GLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI ED I SOGGETTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO.

Va, infine, ricordato che l'ANAC assorbe anche tutte le competenze assegnate anteriormente al Dipartimento della Funzione Pubblica.



## 2.1. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

In omaggio a quanto previsto dalla legge 190/2012 è subentrata alla CIVIT nei compiti di autorità anticorruzione. Ha come fine precipuo la prevenzione della corruzione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, delle società partecipate e controllate anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e, comunque, in ogni settore della PA che possa potenzialmente sviluppare fenomeni corruttivi evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione.

Pertanto l'autorità vigila per prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche anche in funzione di un accrescimento dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse finalizzato ad alleggerire i costi della PA.

Per il raggiungimento degli scopi indicati l'ANAC:

1. Collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
2. Approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA);
3. Analizza le cause e i fattori della corruzione e definisce gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
4. Esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
5. Esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazione, di cui l'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012;
6. Esercita vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;
7. Riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

Inoltre, in aggiunta a tali compiti:

1. Riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui l'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001;
2. Riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato che venga a conoscenza di violazioni di disposizione di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti che rientrano nella disciplina del Codice di cui al d.lgs. 163/2006;
3. Salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 689/1981, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il

soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.

Pertanto, in concreto, l'ANAC:

- a) Coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
- b) Promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
- c) Predispose il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);
- d) Definisce i modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ad analisi informatizzata;
- e) Definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

## **2.2. DESTINATARI DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE**

Sulla base della linee-guida approvate dall'ANAC (determinazione 8/2015), le categorie di soggetti da identificare ai fini della prevenzione della corruzione, sono:

*AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE* che, attraverso l'apposito Piano adottano le misure specifiche di prevenzione della corruzione di valenza triennale ed il programma per la trasparenza.

*SOCIETA' ED ALTRI ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI* che devono indicare misure di prevenzione della corruzione integrative rispetto a quelle individuate dal D.Lgs 231/2001 e soddisfare gli obblighi di pubblicazione previsti.

*SOCIETA' ED ALTRI ENTI DI DIRITTO PRIVATO SOLO PARTECIPATI* rispetto alle quali l'adozione di misure integrative rispetto a quelle del D. Lgs 231/2001 è promossa dalle amministrazioni partecipanti

In materia di trasparenza questi soggetti devono pubblicare solo alcuni dati relativamente alle attività d'interesse pubblico svolte oltre a specifici dati sull'organizzazione.

*IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE* individuato preferibilmente, come nel caso del nostro Comune, nel segretario comunale anche se non sono escluse altre figure purché in possesso dei seguenti requisiti:

- non essere destinatarie di provvedimenti giudiziari di condanna né di provvedimenti disciplinari
- aver dimostrato nel tempo una condotta integerrima.

Il responsabile è uno dei soggetti fondamentali ai fini dell'attività di prevenzione. Tuttavia, lo svolgimento delle sue funzioni in condizioni di indipendenza e di garanzia è stato solo in parte disciplinato dalla legge 190/2012 con disposizioni che si propongono di impedire la revoca anticipata dell'incarico e, inizialmente, solo con riferimento all'ipotesi di coincidenza del responsabile con il segretario comunale.

A completare la disciplina è intervenuto l'art. 15 c. 3 del D. Lgs 39/2013 che ha esteso l'intervento dell'ANAC in caso di revoca, applicabile in via generale. Nella legge 190/2012 sono, invece, succintamente definiti i poteri del responsabile nella sua interlocuzione con altri soggetti interni alle amministrazioni o enti nonché nella sua attività di vigilanza sull'attuazione delle misure di prevenzione. A tale scopo è previsto che il PTPCT stabilisca obblighi di informazione nei confronti del responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano. Tali obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di formazione del Piano e, successivamente, nella fase di verifica del suo funzionamento e dell'attuazione delle misure adottate.

I compiti del Responsabile sono individuati come di seguito:

- propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012);
- definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
- verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del PTPCT;
- propone le modifiche del PTPCT, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- d'intesa con il dirigente/responsabile competente, deve verificare l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- entro il 15 dicembre di ogni anno, deve pubblicare nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e trasmetterla all'organo di indirizzo;
- nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora il dirigente/responsabile lo ritenga opportuno, il responsabile deve riferire sull'attività svolta.

Si precisa, infine che per quanto riguarda il comune di Ome il Responsabile della Prevenzione della corruzione è stato nominato nella persona del Segretario Comunale dr. Giuseppe VITALI, con decreto sindacale prot. n. 1889 del 01/03/2013.

### 3. IL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE (PNA)

Subentrata nell'adempimento al Dipartimento della Funzione Pubblica, con la delibera 72 dell'11 settembre 2013, l'ANAC ha approvato definitivamente il Piano Nazionale anticorruzione.

Successivamente, in omaggio a quanto previsto dal c. 5 dell'articolo 19 del DL 90/2014 (convertito nella legge 114/2014), l'Autorità ha assommato tutte le competenze in materia di anticorruzione, già assegnate dalla legge 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica.

#### 3.1 L'AGGIORNAMENTO 2015 DEL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Il 28 ottobre 2015, l'ANAC ha approvato l'aggiornamento 2015 del Piano elaborato nel 2013.

L'aggiornamento si è reso necessario per i seguenti motivi:

- uniformare il PNA alle norme intervenute successivamente all'approvazione;
- in conseguenza delle sfavorevoli valutazioni di un campione di 1911 PTPC analizzati. A questo proposito si deve osservare che le criticità emerse hanno riguardato:
  - . l'insoddisfacente o inadeguata analisi del contesto
  - . la mappatura dei processi di bassa qualità
  - . la valutazione del rischio caratterizzata da ampi margini di miglioramento
  - . l'insufficiente trattamento del rischio
  - . l'assenza di coordinamento tra PTPC e piano della performance
  - . l'inadeguato coinvolgimento di attori esterni e interni
  - . le carenze dell'attività di monitoraggio
- al fine di fornire risposte omogenee alle richieste di chiarimenti pervenute dai Responsabili anticorruzione.

Con la determinazione del 28 ottobre 2015 l'ANAC ha stabilito che fase imprescindibile del processo di gestione del rischio è quella relativa all'"analisi del contesto" essenziale per capire come il rischio possa verificarsi all'interno dell'ente. Tale analisi (estesa alle strutture territoriali, alle dinamiche sociali, economiche, culturali ed alle caratteristiche dell'organizzazione) è, infatti ritenuta essenziale per elaborare un PTPCT "contestualizzato" e, quindi, si presume, più efficace.

In concreto, per l'approfondimento del "contesto esterno", i necessari elementi conoscitivi si possono acquisire dall'analisi delle relazioni del ministero dell'interno, mentre la valutazione del "contesto interno" dovrà fondarsi sulla rilevazione ed analisi dei processi organizzativi.

La "mappatura" dei processi è un modo razionale di individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi ed è propedeutica alla individuazione, valutazione ed allo stesso trattamento del rischio. Come tale rappresenta quindi una fase indispensabile allo scopo di pervenire alla formulazione di adeguate misure di prevenzione e deve riguardare tutti i processi benché possa essere effettuata con diversi livelli di approfondimento.

L'ANAC con delibera n. 831 del 03.08.2016 ha approvato definitivamente il PNA 2016, nel quale ha dedicato un apposito paragrafo al coordinamento con il PNA 2013, come aggiornato con il PNA 2015 (Parte generale pag. 5).

#### **4. IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT)**

Per il comune l'organo competente all'approvazione del Piano triennale è identificato nella giunta Comunale. A tal fine il Responsabile anticorruzione propone lo schema per la successiva approvazione entro il 31 gennaio.

L'ANAC nell'intento di assicurare il massimo coinvolgimento degli organi di indirizzo politico e la condivisione delle misure, ha ipotizzato interazioni fra il consiglio e la giunta.

Con avviso prot. n. 326 del 13.01.2017 (pubblicato all'APOL dal 13.01.2017 al 28.01.2017 e sul sito internet istituzionale nella sezione "Avvisi" dal 13.01.2017 al 31.12.2022, evidenziato nella home page con apposita NEWS) sono stati invitati i cittadini, le Associazioni e le altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti nel territorio del comune a far pervenire entro le ore 12.00 del 23.01.2017 le proprie proposte e/o osservazioni in merito all'aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione vigente (consultabile sul sito internet [www.comune.ome.bs.it](http://www.comune.ome.bs.it) > Amministrazione Trasparente > Altri Contenuti – Corruzione), mediante invio delle stesse al Responsabile delle attività finalizzate alla repressione della corruzione, individuato nel Segretario comunale, all'indirizzo mail: [protocollo@pec.comune.ome.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.ome.bs.it);

##### **4.1. PROCESSO DI ADOZIONE DEL PTPCT**

In adesione alle indicazioni del PNA 2013 E S.M.I. e s.m.i il PTPCT deve contenere:

- a) Data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo;
- b) Individuazione degli attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione;
- c) Individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione;
- d) Indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano.

##### **4.2 GESTIONE DEL RISCHIO**

Sulla base di quanto previsto dal richiamato PNA il PTPCT deve contenere:

- a) Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- b) Indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento;
- c) Indicazione dell'ufficio competente a emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento.

##### **4.3 FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE**

Secondo gli indirizzi del PNA, il PTPCT reca:

- a) L'indicazione del collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione;

- b) L'individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
- c) L'individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione;
- d) L'indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
- e) L'indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;
- f) La qualificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

#### 4.4 CODICI DI COMPORTAMENTO

In omaggio all'analogia indicazione del PNA, il PTPCT contiene informazioni in ordine a:

- a) Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- b) Indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento;
- c) Indicazione dell'ufficio competente a emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento.

#### 5. TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

Il dipendente che segnali episodi di corruzione o di malaffare di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro è ritenuto meritevole di tutela. E ciò costituisce un obbligo per l'amministrazione che deve assumere concrete misure da specificare nel PTPCT.

A questo proposito la legge 190/2012 ha aggiunto al D. Lgs 165/2001 l'articolo 54 bis che delinea una "protezione astratta". L'amministrazione, pertanto, è tenuta ad adottare misure concrete di tutela che il PNA inserisce fra le "misure obbligatorie" del PTPCT.

Inoltre, l'articolo 54 precitato è stato integrato dall'articolo 31 del DL 90/2014 che ha individuato l'ANAC come soggetto destinatario delle segnalazioni, mentre il successivo art. 19 ha stabilito che l'autorità riceva "notizie e segnalazioni di illeciti anche nelle forme di cui all'articolo 54 bis del D. Lgs 165".

La tutela del dipendente pubblico (ossia del dipendente con rapporto di lavoro di diritto privato o di diritto pubblico) che riferisca episodi di malaffare o condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro è doverosa per l'amministrazione e, secondo l'ANAC, va estesa anche:

- Ai dipendenti degli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale e locale, nonché degli enti pubblici economici; per questi l'ANAC ritiene opportuno che le amministrazioni controllanti e vigilanti promuovano da parte dei suddetti enti, eventualmente attraverso il PTPCT, l'adozione di misure di tutela analoghe e quelle assicurate ai dipendenti pubblici (determinazione n. 6 del 28.4.2015, Parte IV);
- I collaboratori ed i consulenti delle PA, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, i collaboratori a qualsiasi titolo di

imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Le segnalazioni meritevoli di tutela – provenienti da dipendente in buona fede – sono riferite a:

- Tutti i delitti contro la PA previsti al Titolo II – capo I del codice Penale;
- Le situazioni di cui nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo* e ciò a prescindere dalla rilevanza penale.

L'articolo 54 richiamato fissa un limite alla predetta tutela individuandolo nei "casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o, per lo stesso titolo, a' sensi dell'articolo 2043 del codice civile".

## **6. ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**

Col D.lgs. 97/2016 il governo ha provveduto alla modifica del d. lgs. n. 33/2013 in materia di "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni."

Il D. lgs. n. 97/2016 ha inoltre modificato l'art. 1 c. 7 della l. n. 190/2012, prevedendo che via sia un unico Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPTC), in costante coordinamento con le strutture dell'amministrazione come indicato nel PNA 2016.

Il D.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016 impone ad ogni amministrazione di indicare in una apposita sezione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati necessari per garantire l'applicazione dello stesso d. lgs. 33/13.

L'ANAC con determinazione n. 1310 del 28.12.2016 ha approvato in via definitiva le "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016", nelle quali ha specificato, tra le altre indicazioni operative, (al paragrafo "2. **La programmazione della trasparenza: un unico Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza e un unico responsabile**") che:

➤ il novellato art. 10 del d.lgs. 33/2013 prevede l'accorpamento tra programmazione della trasparenza e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione;

➤ nello stesso art. viene chiarito che la sezione del PTPCT sulla trasparenza debba essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all'interno di ogni ente, l'individuazione/l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati;

➤ in enti di piccole dimensioni può verificarsi che chi detiene il dato sia anche quello che lo elabora e addirittura lo pubblica direttamente nella sezione "Amministrazione trasparente";

➤ sia gli obiettivi strategici in materia di trasparenza, sia la sezione trasparenza, con le indicazioni dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni (art. 10 c. 1 d. lgs. n. 33/2013) costituiscono contenuto necessario del PTPCT e, in assenza, è configurabile fattispecie della mancata adozione del Programma triennale della trasparenza per cui l'ANAC si riserva di irrogare le sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 19, c. 5, del d. l. 90/2014.

L'amministrazione ritiene che la trasparenza sia una misura fondamentale per contrastare i fenomeni corruttivi come definiti dalla legge 190/2012.

Pertanto, intende realizzare i seguenti obiettivi di *trasparenza sostanziale*:

1. la *trasparenza* quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione;
2. il libero e illimitato esercizio dell'*accesso civico*, come potenziato dal decreto legislativo 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.

Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

- a) elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici;
- b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

La definizione di dettaglio delle misure organizzative necessarie per il perseguimento di tali obiettivi è sviluppata nella **Parte IV del presente PTPCT** e, in particolare **nell'ALLEGATO "X"** è riportato lo schema della struttura della sezione "Amministrazione trasparente", in cui per ciascun obbligo sono indicati i termini entro i quali deve essere effettuata la pubblicazione, le modalità stabilite per la vigilanza ed il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi.

Ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 33/2013 l'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione è svolta stabilmente dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Inoltre, gli obblighi di collaborazione col Responsabile per la prevenzione della corruzione rientrano tra i doveri di comportamento compresi in via generale nel codice "deontologico" approvato con il DPR 62/2013.

Pertanto, la violazione di tali doveri è passibile di specifiche sanzioni disciplinare (ANAC determina 12/2015 pag.52).

### **6.1. TRASPARENZA DELLE GARE**

A norma del comma 32 dell'articolo 1 della legge 190/2012,. Per ciascuna gara d'appalto le stazioni appaltanti sono a tenute a pubblicare nei propri siti web:

- a) la struttura proponente;
- b) l'oggetto del bando;
- c) l'elenco degli operatori inviati a presentare offerte;
- d) l'aggiudicatario;
- e) l'importo di aggiudicazione;
- f) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- g) l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in



un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'ANAC.

Il precedente la trasmissione era effettuata all'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici. Come già precisato, l'articolo 19 del D.L. 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge 114/2014), ha soppresso l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e ne ha trasferito compiti e funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione.

L'ANAC quindi pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, dette informazioni sulle gare catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.

L'AVCP aveva fissato le modalità tecniche per pubblicare e trasmettere le suddette informazioni con la deliberazione numero 26 del 22 maggio 2013 e successivamente con Deliberazione n. 39 del 20 gennaio 2016.

## **6.7 IL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO**

Il rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo è indice di buona amministrazione e deve essere monitorato per l'attuazione delle politiche di contrasto della corruzione. In questo senso appare come una misura prioritaria. Perché "attraverso il monitoraggio, come afferma l'allegato 1 del PNA vengono in evidenza omissioni o ritardi che possono adombrare fenomeni corruttivi".

Vigila sul rispetto dei termini dei procedimenti il "Titolare del potere sostitutivo" individuato dall'organo di governo fra le figure apicali dell'amministrazione.

Decorso infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento il privato cittadino, che con domanda abbia attivato il procedimento stesso, ha facoltà di rivolgersi al *titolare del potere sostitutivo* affinché, entro un termine pari della metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Il *titolare del potere sostitutivo* entro il 30 gennaio di ogni anno ha l'onere di comunicare all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.

Nel caso di omessa nomina del *titolare del potere sostitutivo* tale potere si considera "*attribuito al dirigente generale*" o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al "*funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione*". Negli enti locali, in caso di mancata nomina, il *titolare del potere sostitutivo* è il *segretario comunale*.

Nello specifico del Comune di Ome, in assenza di nomina, il titolare del potere sostitutivo è individuato nel Segretario Comunale.

## Parte II

# Il Piano anticorruzione

### 1. Analisi del contesto

Fase propedeutica indispensabile del processo di gestione del rischio, l'analisi del contesto è preordinata ad ottenere tutte le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa insinuarsi all'interno dell'amministrazione in relazione alla specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).

Si propone di favorire la predisposizione di un PIP "contestualizzato" e, quindi, potenzialmente più efficace mediante l'analisi del:

- CONTESTO ESTERNO
- CONTESTO INTERNO

#### 1.1. Analisi del contesto esterno

##### *a) Indicazioni generali*

Il comune di Ome, costituito dalla fusione di varie contrade, è situato nell'Alta Franciacorta. L'abitato si allunga nel solco vallivo del torrente Gandovere delimitato da ondulazioni che si elevano progressivamente saldandosi a nord con l'avamposto prealpino del monte Cimarone da cui l'occhio spazia su un vasto orizzonte.

Dal punto di vista demografico si osserva che la consistenza della popolazione residente –meno di 3,200 unità- negli ultimi anni si è sostanzialmente stabilizzata. Al lieve, costante incremento registrato nel primo decennio del secolo in prosecuzione di un trend iniziato nell'ultimo quarto del '900, è infatti seguita una fase altalenante –sia pure senza variazioni apprezzabili- determinata sostanzialmente dal progressivo esaurimento del debole fenomeno immigratorio antecedente la crisi.

##### *b) Panorama economico*

L'economia locale –dopo che l'agricoltura di collina da attività prevalente ha perduto via via risalto divenendo attività residuale ed alimentando un robusto pendolarismo della forza lavoro in direzione dei centri limitrofi e, soprattutto, della città- è caratterizzata dalla presenza di una storica azienda –leader nel settore- per la produzione di mole cui –dopo la metà del secolo scorso- si sono aggiunte altre iniziative nel settore della meccanica e per la produzione di casalinghi a ridosso del confine con Monticelli, espressioni della piccola industria.

Queste strutture che nonostante la sfavorevole congiuntura, per la peculiarità delle loro produzioni sono riuscite a conservare le posizioni di mercato conquistate precedentemente, unitamente alla Clinica san Rocco – importante presidio sanitario per un vasto territorio attivo da quasi ¼ di secolo- oltre a connotare il panorama economico del comune hanno sinora garantito l'assorbimento di una parte consistente della manodopera locale.

Meno significativo è, invece, l'apporto delle attività artigiane (carpenterie in ferro, lavorazione del legno, riparazione veicoli, ecc), dislocate in vari contesti (anche se in prevalenza in fregio all'inizio di via Provinciale e del commercio caratterizzato esclusivamente da un numero limitato di attività a conduzione familiare riconducibili alla tipologia dei "negozi di vicinato" (concentrate quasi per intero nel nucleo centrale dell'abitato),

L'amenità ubicazione della località (e, soprattutto, i flussi di persone alimentati dalla presenza di una struttura sanitaria rinomata) ha, invece favorito lo sviluppo delle strutture ricettive e della ristorazione che annoverano due hotel e alcuni ristoranti. L'incremento delle attività agrituristiche registrato negli ultimi anni sembra invece un indotto del richiamo che il marchio Franciacorta esercita non solo a livello nazionale.

Pressoché irrilevante –almeno dal punto di vista numerico ed occupazionale- l'apporto dei "servizi" continua ad essere rappresentato da due agenzie bancarie e da alcuni studi professionali. Per quanto concerne l'offerta educativa si ricorda infine che, oltre all'istruzione primaria e secondaria di primo grado è attivo un istituto professionale gestito dall'Associazione Bresciana Industriali frequentato quasi esclusivamente da giovani provenienti dai comuni vicini.

### *c) Il contesto sociale.*

#### *1. La "crisi" e le sue ricadute per le famiglie*

Sia pure in misura meno accentuata (e traumatica) rispetto ad altre realtà –grazie anche a forme di sostegno interparentale che hanno consentito ai nuclei più esposti di affrontare alla meno peggio la crisi economica- gli effetti della recessione si sono comunque manifestati. A prescindere dalle situazioni più gravi –dove il licenziamento dell'unico percettore di reddito ha privato la famiglia della sola forma di sostentamento rendendo obbligato il ricorso alle specifiche misure previste dall'amministrazione nell'ambito dei servizi sociali- gli effetti della recessione (ed il senso di precarietà che ne è derivato), si sono manifestati nel contenimento delle uscite, laddove possibile, in relazione alla diminuita capacità reddituale e, più frequentemente, nella ridefinizione delle priorità. In tal modo gli effetti della stagnazione, se non neutralizzati, sono stati resi sopportabili. In ogni caso si deve riconoscere che le difficoltà del momento non hanno determinato evidenti riflessi sulla convivenza. E questa "sensazione" è confermata dal fatto che fenomeni di disagio suscettibili di allarme non sono stati segnalati.

#### *2. L'indotto della crisi sulla comunità*

L'incidenza dei reati (limitati a quelli contro il patrimonio) ed a sporadici episodi di teppismo si è mantenuta a livello precrisi anche se è indubbio che in una piccola comunità ogni furto –vissuto come la violazione di uno spazio intimo costituito da beni materiali ma anche da memorie gelosamente custodite- genera un esteso allarme ed accentua il senso di insicurezza. Probabilmente anche il rafforzamento del controllo territoriale –realizzato attraverso una più efficace sinergia fra la polizia locale e l'Arma nelle zone considerate a rischio associato al sistema di video sorveglianza posizionato in alcuni luoghi sensibili- ha esercitato un'azione dissuasiva che –si confida- non è estemporanea. Malgrado le difficoltà del periodo non sono inoltre emersi fatti riconducibili a forme di criminalità organizzata ed anche gli episodi di danneggiamento della proprietà pubblica –di entità limitata-

più che manifestazioni di disagio, sono risultati l'effetto di iniziative estemporanee di giovani e adolescenti riconducibili ad eccessi di esuberanza. Sul versante degli "illeciti" l'esito dei controlli effettuati sulla viabilità di competenza dalla polizia locale non ha evidenziato un' *escalation* dell'indisciplina. Tanto è vero che il numero delle sanzioni elevate ha confermato il tendenziale dell'ultimo triennio. Per quanto concerne, invece, le altre verifiche, in particolare quelle inerenti i veicoli privi di assicurazione, in assenza di una dato "storico" che possa consentire valutazioni di raffronto, stabilire se l'evasione sia –ed in quale misura- aumentata non appare possibile. Anche perché non essendo Ome intersecato da importanti direttrici di traffico, le rare violazioni accertate hanno riguardato in assoluta prevalenza soggetti residenti altrove con prevalenza degli extra-comunitari. Su altro versante si osserva ancora che, per quanto concerne la corresponsione dei tributi locali e delle tariffe, il dato tendenziale degli ultimi anni si è confermato. In assenza di diffuse situazioni di accentuata elusione degli obblighi, sono state segnalate "differenze" negli importi dovuti dai contribuenti quasi sempre riconducibili ad errori formali. La mancata od intermittente corresponsione di determinate tariffe è, invece, dipesa quasi sempre da oggettive difficoltà economiche degli utenti e si è mantenuta a livelli fisiologici. In ogni caso la costanza e la tempestività delle verifiche condotte –oltre a consentire un adeguato monitoraggio del fenomeno- ha permesso di avviare con altrettanta celerità le iniziative di recupero dell'insoluto anche attraverso la concessione di dilazioni o la predisposizione di piani di rientro concordati con gli interessati.

#### *d) Le risorse.*

##### *1. il mondo della associazioni*

Il fenomeno associativo –che nel corso degli ultimi quattro decenni ha registrato un discreto sviluppo rappresenta, da sempre una delle ricchezze del comune. Accanto ai sodalizi "storici", impegnati nel sociale –principalmente sul versante dei servizi agli anziani ed ai disabili- sono, infatti, segnalate associazioni dedite alla promozione della cultura, alla valorizzazione del territorio, alla realizzazione di iniziative di intrattenimento, alla promozione di determinate discipline sportive. Nel corso degli anni –in numerose occasioni- la sperimentata collaborazione fra l'amministrazione ed il mondo del volontariato ha consentito di sviluppare importanti iniziative -anche di notevole impegno e risalto- con positive ricadute sull'immagine del comune. Questa apprezzata disponibilità, oltre a giustificare la concessioni di contributi finalizzati, ha fatto sì che l'amministrazione –compatibilmente con gli spazi disponibili- abbia sempre cercato di soddisfare le esigenze delle associazioni concedendo sussidi economici o piccoli vani in edifici pubblici da destinare a sedi dei sodalizi.

##### *2. Il territorio ed i monumenti*

Sul versante della valorizzazione del sito si osserva che –in continuità con il passato- è proseguita –anche attraverso la partecipazione ad iniziative di rilancio del contesto franciacortino- l'attività di promozione del territorio. Le proposte, di varia natura e distribuite nell'arco temporale dei dodici mesi, hanno puntato a valorizzare i nuclei storici, caratterizzati da pregevoli esempi di edilizia rurale antica e da ben conservate architetture religiose di epoca compresa fra il basso medio-evo e la fine settecento. In particolare, la chiesa di san Michele, con il suo severo impianto romanico ed il quattrocentesco santuario della Madonna dell'Avello –

dotato di un ricco corredo di affreschi- costituiscono due motivi di richiamo aggiuntivi alle attrattive ambientali. A proposito delle quali va ricordato che la straordinaria iniziativa rappresentata dal giardino botanico –propiziata dall'amministrazione e realizzata da volontari coordinati da una regia sapiente ed entusiasta- ha ricevuto ulteriore impulso segnalandosi anche come esempio felice di recupero del territorio. Il comune vanta anche una raccolta che –per la particolarità ed il pregio delle collezioni- rappresenta un *unicum* almeno a livello zonale. Allestita nei locali della fondazione Malossi, custodisce gli oggetti (tele, mobili, suppellettili, armi ) pervenuti per donazione dall'omonimo collezionista. Con l'adiacente maglio Averoldi inserito nel contesto del "Borgo del Maglio"–rarissimo esempio di strumento per la forgiatura del ferro azionato dalla forza motrice dell'acqua- costituisce sicuramente il principale motivo di richiamo turistico del comune.

## 1.2. Analisi del contesto interno

### 1. Identificazione dei "portatori di interesse" in generale

L'analisi del contesto interno assume a riferimento i bisogni e le aspettative di tutti coloro che hanno interessi in relazione ai processi sviluppati dall'ente. Tali soggetti possono essere interni, come gli amministratori e i dipendenti. Quelli esterni sono invece costituiti dai fruitori dei servizi, dai fornitori, dagli altri enti pubblici. In relazione a tale aspetto –per quanto riguarda i portatori di interessi interni- è opportuno preliminarmente precisare che, con un organico di 12 dipendenti la struttura organizzativa dell'ente, articolata in tre aree, non appare particolarmente complessa. Non prevedendo né il direttore generale, né dirigenti, anche da punto di vista gerarchico assume una configurazione minimale in cui l'interscambio, spesso spontaneo, tra i soggetti che intervengono nei procedimenti –anche appartenenti a differenti servizi- avviene in modo naturale e senza particolari rigidità. In relazione a questa modalità sicuramente apprezzabile perché fondata sull'intreccio degli apporti, sulla condivisione delle informazioni, sull'assenza di compartimenti stagni è altrettanto innegabile che – in linea teorica- la contiguità può tuttavia favorire atteggiamenti (non necessariamente di "compiaciuta" disponibilità o di connivenza), idonei ad interferire sul corretto sviluppo dei procedimenti. Ne deriva che, sia pure in assenza di "precedenti" acclarati o di semplici "sospetti", il "modus" giustifica sicuramente un minimo di attenzione al fine di evitare che –in forma distorta- possa assecondare comportamenti illeciti. Su altro versante si osserva che, per quanto cognito, il rapporto tra gli amministratori ed il singolo dipendente, pur non escludendo interazioni dirette, viene sempre "filtrato" dai responsabili di area. Le attività, sviluppate sulla base dei programmi definiti dall'organo politico ed in relazione alle priorità fissate, pur non escludendo momenti di confronto che rientrano nella fisiologia dei procedimenti, almeno per quanto concerne la fase di gestione dell'iter e degli adempimenti in cui si scompongono, sono riservate al personale dell'area di riferimento che, pur operando con una certa autonomia, interagisce con il rispettivo responsabile attuandone le direttive. Le eventuali interferenze -se esistenti- possono riguardare il momento antecedente la programmazione (fase della scelta) per effetto di determinati condizionamenti che, ad esempio, in presenza di un rigoglioso fenomeno associativo costituito da persone con le quali

-in un contesto di paese, dove tutti si conoscono e di intensi rapporti di vario tipo (amicizia, parentela, ecc.)- potrebbero anche sussistere benchè risulti oggettivamente difficile stabilire l'incidenza di tali situazioni sulla scelta. Trattandosi, molto spesso, di sfumature non particolarmente evidenti all'esterno, intuire se una decisione sia stata condizionata da un qualche interesse (del singolo amministratore o di un determinato gruppo politico) è, infatti, piuttosto difficile anche perché, in realtà, "il sostegno" -motivato dalla consapevolezza dell'importanza di un sodalizio- può anche essere, semplicemente, un modo per valorizzare una risorsa (l'associazione), riconosciuta da tutti come fondamentale anche per l'opera appassionata e generosa che assicura nei settori in cui esprime il proprio impegno. Altrettanto problematica risulta l'analoga verifica di eventuali interessi dei dipendenti nell'attuazione dei procedimenti. Considerato, al riguardo, che la stragrande maggioranza dei dipendenti non risiede nel comune e che nella migliore delle ipotesi non ha sviluppato con la cittadinanza rapporti eccedenti la semplice conoscenza, è altrettanto vero che la rimanente quota di personale, vivendo nel comune, può benissimo aver intessuto rapporti -anche intensi- con un numero più o meno ampio di concittadini e di soggetti (ad es. fornitori, professionisti ecc.) che sono in contatto con l'ente. Come potrebbe essere che nel libero esercizio della propria vita privata alcuni dipendenti possano aver aderito ad associazioni o sodalizi destinatari di sussidi dell'ente. Ammesse tali ipotesi, determinare -in concreto- come queste situazioni possano incidere sui procedimenti che un responsabile di area (o un qualunque dipendente), è chiamato a sviluppare non è sicuramente agevole. Anche perché, trattandosi di attività che si sviluppano in attuazione di una sequenza predefinita e con margini di discrezionalità alquanto ridotti, eventuali interferenze potrebbero rimanere nascoste nelle pieghe dei processi.

## 2. I "portatori di interessi" nello specifico

La gamma dei "portatori di interessi" comprende anzitutto gli amministratori dell'ente nei loro rapporti con i dipendenti e con i soggetti esterni con cui si pongono in relazione. Rispetto a questi ultimi si osserva che -in assenza di forme d'impegno concomitanti dei componenti la giunta o dei consiglieri (ad esempio in associazioni, sodalizi sportivi, ecc. presenti sul territorio) sintomatiche di possibili conflitti, per quanto sia dato conoscere, le *liaisons* -se effettivamente esistenti- sono funzionali a garantire -attraverso la valorizzazione del fenomeno associativo- servizi di varia natura e di comprovata utilità per i cittadini e l'indispensabile affiancamento in una serie di attività ed iniziative (culturali, d'intrattenimento, ecc), che oltre a soddisfare istanze di larghe fasce della popolazione ravvivano l'immagine del comune anche nella percezione dall'esterno. Più difficile sembra, invece, la verifica della sussistenza di *contatti* con fornitori od appaltatori dell'ente e, in caso affermativo, stabilirne l'esatta natura.

Per quanto concerne i dipendenti "in servizio" si osserva anzitutto che, come schematizzato nella tabella sottostante, il personale dipendente è costituito quasi esclusivamente da soggetti non residenti nel comune e, quindi, non partecipi della vita della comunità.

Circa i rapporti che intercedono fra gli amministratori ed i dipendenti del luogo, per quanto consti, non sembrano eccedere la normale conoscenza che, in una realtà sostanzialmente piccola, deriva dalla convivenza nel medesimo paese.

Infine, le consuetudini di rapporti che possono eventualmente essersi stabilite fra dipendenti ed operatori economici aggiudicatari di appalti dell'ente (o interessati alle gare), quand'anche non configurino il "conflitto d'interessi", giustificano una qualche attenzione, se non altro per configurarli correttamente.

AREA	PROVENIENZA DEL PERSONALE	
	RESIDENTI	
	NEL COMUNE	IN ALTRO COMUNE
Segreteria AA. GG. - pol. loc. - Anagrafe	0	4
Area finanziaria Servizi Sociali	1	2
Area Tecnica	1	4
<b>Totall</b>	<b>2</b>	<b>10</b>

In ordine ai portatori di interessi esterni, identificati con i fruitori dei servizi, i fornitori, gli altri enti pubblici, il terzo settore e le società controllate, si osserva che -in concreto- vengono "catalogati" utilizzando criteri di segmentazione della popolazione come: fascia di età (giovani, anziani ecc.), fascia di reddito, tipo di attività svolta, ecc. La catalogazione ovviamente non ha soltanto finalità statistiche ma, come operazione finalizzata ad individuare i bisogni reali e la loro estensione, è propedeutica alla definizione delle priorità di intervento e, conseguentemente delle misure concrete. Questa modalità può, tuttavia, non svilupparsi in maniera neutra perché la "percezione" dei bisogni (e la definizione delle priorità) può essere falsata dal risalto (o dalla consistenza) che certi gruppi o associazioni assumono anche ai fini di orientare il consenso. L'identificazione corretta dei bisogni -anche per evitare iniziative ingiustificate o inappropriate ed un conseguente spreco di risorse- può essere realizzata attraverso una mappatura che individui con sufficiente esattezza oggetti di interesse comune ed i possibili conflitti fra gli interessi dei diversi gruppi. L'enucleazione e l'analisi dei fattori di rischio è, quindi, fondamentale per evidenziare e depotenziare possibili conflitti di interesse.

Conclusa la valutazione del contesto e l'individuazione sommaria dei "fattori di rischio" sia endogeni che esogeni, è quindi possibile procedere alla "mappatura" dei processi che, in relazione all'attività dell'ente vengono individuati come di seguito in relazione alle aree di competenza:

### **1 -AREA TECNICA**

- . Permesso di costruire
- . rilascio permesso di costruire in area assoggettata ad autorizzazione paesaggistica
- . Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale
- . Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa
- . Rilascio permesso di costruire convenzionato
- . Raccolta e smaltimento rifiuti
- . Gara di evidenza pubblica di vendita beni
- . Selezione per affidamento incarico professionale
- . Gara di evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi o forniture
- . Affidamento diretto lavori, servizi, forniture

## **2 -AREA AFFARI GENERALI**

- . selezione per affidamento incarico professionale
- . concorso per l'assunzione di personale
- . concorso per la progressione di carriera del personale
- . levata protesti cambiari
- . incentivi economici al personale (produttività indennità risultato)
- . autorizzazioni spettacoli viaggianti pubblici intrattenimenti, feste da ballo, gare
- . documenti di identità
- . gestione del protocollo
- . gestione archivio
- . rilascio patrocini
- . funzionamento organi collegiali
- . stesura determinazioni, ordinanze decreti e altri atti amministrativi
- . designazione rappresentanti in enti e fondazioni
- . gestione provvedimenti di segnalazione e reclamo
- . sanzioni al codice della strada
- . sanzioni per violazione regolamenti
- . mercato, polizia annonaria

## **3 -AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - SERVIZI ALLA PERSONA**

- . gestione ordinaria delle entrate di bilancio
- . gestione ordinaria delle spese di bilancio
- . accertamenti e verifiche tributi locali
- . accertamenti con adesione tributi locali
- . selezione per affidamento incarico professionale
- . affidamento diretto lavori, servizi, forniture
- . gara di evidenza pubblica per affidamento servizi/forniture
- . organizzazione iniziative/eventi
- . Servizi per minori e famiglie
- . Servizi assistenziali e socio-sanitari anziani
- . Servizi per disabili
- . Servizi per adulti in difficoltà
- . concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici
- . selezione per affidamento incarico professionale
- . affidamento diretto lavori, servizi forniture

### **1.3. Mappatura dei processi**

E' un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi.

La mappatura è strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

In omaggio alla determinazione n. 12/2015 dell'ANAC è richiesto che il PTPCT dia conto della "mappatura dei processi". Tuttavia, considerato che la ricordata determinazione è stata adottata il 28 ottobre 2015 e che il termine per l'approvazione del Piano è fissato al 31 gennaio 2016, soddisfare l'adempimento



provvedendo alla completa stesura della mappatura non è risultato possibile. Infatti, le attività, che hanno assorbito il Responsabile anticorruzione, come titolare della Segreteria Convenzionata di tre comuni, nell'ultimo trimestre del 2015, con particolare riguardo alla compilazione del DUP (Documento unico di Programmazione) ed al nuovo sistema contabile, non hanno consentito di sviluppare la mappatura dei processi che, allo stato si è limitata all'approfondimento del "meccanismo" ed a valutazioni di "prima approssimazione" riferite allo specifico del comune capo-convenzione. Ciò premesso, si ritiene che nei prossimi mesi e, comunque, entro il primo semestre del 2017, l'adempimento potrà essere completato nel rispetto delle puntuali indicazioni dell'ANAC che, al riguardo, prevedono la mappatura di tutti i macro processi svolti e delle relative "aree a rischio, generali o specifiche" cui sono riconducibili.

Nella fase attuale la mappatura iniziale dei processi viene rappresentata nei termini di cui all'allegato "Appendice A".

## **2. Processo di adozione del PTPCT**

### **2.1. Data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo**

Il PTPCT proposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, nel rispetto del "principio della competenza" è stato approvato con deliberazione giuntales n. .... del 30/01/2017 a conclusione di una fase di confronto aperta al contributo del sindaco e degli assessori che ha offerto notevoli spunti di riflessione.

### **2.2. Attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano, nonché canali e strumenti di partecipazione**

Oltre al Responsabile per la prevenzione della corruzione, dr. Giuseppe VITALI (anche nella veste di responsabile per la Trasparenza), hanno partecipato alla stesura del Piano i signori Responsabili di Area di seguito identificati:

- Donatella Ongaro, area economico finanziaria;
- Arch. Tiziana Gregorini, area edilizia privata.

### **2.3. Individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione**

Considerata la dimensione demografica dell'ente (3.182 residenti al 31.12.2016), tutto sommato contenuta, non sono stati coinvolti attori esterni nel processo di predisposizione del Piano.

### **2.4. Indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano**

Il Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" come indicato nell'**ALLEGATO "X"**.

Inoltre il Piano sarà divulgato attraverso i consueti canali di informazione adottati dall'amministrazione.

### 3. Gestione del rischio

#### 3.1. Individuazione del range di rischio

La valutazione del rischio è determinata dalla moltiplicazione della **PROBABILITÀ** per l'impatto, il cui esito determina la scala di gravità del rischio come sintetizzato nella seguente tabella:

PROBABILITÀ	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
IMPATTO	1	2	3	4	5

Definiti la Probabilità attesa **P** e la gravità del Impatto **I**, il rischio **R** viene calcolato con la formula  $R = P \times I$  e si può raffigurare in una rappresentazione a matrice, avente in ascisse la gravità dell'Impatto ed in ordinate la Probabilità attesa del suo verificarsi.

La valutazione numerica e cromatica del livello di rischio permette di identificare la gravità del rischio :

$1 \leq R \leq 3$     Rischio basso

$3 < R < 12$     Rischio medio

$R \geq 12$     Rischio alto

### 3.2. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio

La valutazione del rischio è svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati. La valutazione prevede l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.

#### A. L'identificazione del rischio

La fase di identificazione del rischio si propone di individuare e descrivere i rischi di corruzione per ciascuna attività, processo, fase. In concreto è avvenuta prendendo in considerazione il contesto esterno ed interno all'amministrazione e le specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione. Allo scopo è stato assicurato un "tavolo di lavoro" composto dai responsabili di ciascuna area e coordinato dal responsabile della prevenzione della corruzione.

#### B. L'analisi del rischio

In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto). Al termine è calcolato il livello di rischio moltiplicando probabilità per impatto.

Ai fini di una analisi meno superficiale l'esame è stato esteso ad ogni altra circostanza ritenuta idonea a favorire il verificarsi dell'evento. Si è pertanto considerata:

- a) *manca di controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti, ma soprattutto efficacemente attuati, strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;*
- b) *manca di trasparenza;*
- c) *eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;*
- d) *esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;*
- e) *scarsa responsabilizzazione interna;*
- f) *inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*
- g) *inadeguata diffusione della cultura della legalità;*
- h) *manca attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.*

## B1. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi

In adesione a quanto evidenziato nell'Allegato 5 del PNA del 2013, criteri e valori (o pesi, o punteggi) per stimare la "probabilità" che la corruzione si concretizzi si assumono i seguenti criteri e valori:

**discrezionalità:** più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5);

**rilevanza esterna:** nessuna valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5;

**complessità del processo:** se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta (da 1 a 5);

**valore economico:** se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta (valore da 1 a 5);

**frazionabilità del processo:** se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5);

**controlli:** (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente. Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la probabilità del rischio.

Quindi, sia il controllo preventivo che successivo di legittimità e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati.

Il "gruppo di lavoro" per ogni attività, processo esposto al rischio ha attribuito un valore-punteggio per ciascuno dei sei criteri elencati.

La media finale rappresenta la "stima della probabilità".

## B2. Stima del valore dell'impatto

L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e sull'immagine.

L'Allegato 5 del PNA, propone criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per stimare "l'impatto", quindi le conseguenze, di potenziali episodi di malaffare.

**Impatto organizzativo:** tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell'unità organizzativa, tanto maggiore sarà "l'impatto" (fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5).

**Impatto economico:** se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti, punti 5. In caso contrario, punti 1.

**Impatto reputazionale:** se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la PA, fino ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0.

**Impatto sull'immagine:** dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l'indice (da 1 a 5 punti).

Attribuiti i punteggi per ognuna della quattro voci di cui sopra, la media finale misura la "stima dell'impatto".

L'analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore dell'impatto per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

## C. La ponderazione del rischio

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla "ponderazione".

In pratica la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico "livello di rischio".

I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una "classifica del livello di rischio".

Le fasi di processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio identificano le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili ai fini della prevenzione.

## D. Il trattamento

Il processo di "gestione del rischio" si conclude con il "trattamento" inteso come procedimento "per modificare il rischio" ed in concreto nelle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le "priorità di trattamento" in base al livello di rischio, all'obbligatorietà della misura ed all'impatto organizzativo e finanziario della misura stessa.

Il PTPC può contenere e prevedere l'implementazione anche di misure di carattere trasversale, come:

- a) *la trasparenza*, che come già precisato costituisce oggetto del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità quale "sezione" del PTPC; gli adempimenti per la trasparenza possono essere misure obbligatorie o ulteriori; le misure ulteriori di trasparenza sono indicate nel PTTI, come definito dalla delibera CIVIT 50/2013;
- b) *l'informatizzazione dei processi* che consente, per tutte le attività dell'amministrazione, la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;
- c) *l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo di dati, documenti e procedimenti* che consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza;
- d) *il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali* per far emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomatici di fenomeni corruttivi.

Le misure specifiche previste e disciplinate dal presente sono descritte nei paragrafi che seguono.

## 4. Formazione in tema di anticorruzione

### 4.1. Formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione

L'articolo 7-bis del decreto legislativo 165/2001 che imponeva a tutte le PA la pianificazione annuale della formazione è stato abrogato dal DPR 16 aprile 2013 numero 70.

L'articolo 8 del medesimo DPR 70/2013 prevede che le sole amministrazioni dello Stato siano tenute ad adottare, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, un *Piano triennale di formazione del personale* in cui siano rappresentate le esigenze formative delle singole amministrazioni.

Tali piani sono trasmessi al Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione.

Questo redige il Programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici, entro il 31 ottobre di ogni anno.

Gli enti territoriali possono aderire al suddetto programma, con oneri a proprio carico, comunicando al Comitato entro il 30 giugno le proprie esigenze formative.

L'ente è assoggettato al limite di spesa per la formazione fissato dall'articolo 6 comma 13 del DL 78/2010, per il quale:

*"a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche [...], per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.*

*Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione".*

La Corte costituzionale, con la sentenza 182/2011, ha precisato che i limiti fissati dall'articolo 6 del DL 78/2010 per gli enti locali, sono da gestirsi complessivamente e non singolarmente.

Inoltre, la Corte dei conti Emilia Romagna (deliberazione 276/2013), interpretando il vincolo dell'articolo 6 comma 13 del DL 78/2010, alla luce delle disposizioni in tema di contrasto alla corruzione, si è espressa per l'inefficacia del limite per le spese di formazione sostenute in attuazione della legge 190/2012.

Ove possibile la formazione è strutturata su due livelli:

*livello generale*, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);

*livello specifico*, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

Si anticipa che nello specifico del comune di Ome la formazione, strutturata secondo le modalità indicate, è erogata preferibilmente attraverso la partecipazione a momenti formativi specifici organizzati da enti pubblici (Comuni associati, comunità montana ecc)

## **4.2. Individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione**

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione ha individuato:

- In tutti i dipendenti i soggetti destinatari del "livello generale" di informazione;
- Nei responsabili di area i soggetti cui viene erogata la "formazione specifica".

### **4.3. Individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione**

Come anticipato in precedenza sono individuati in enti pubblici (comuni, comuni associati, enti comprensoriali). Solo in via assolutamente subordinata si prevede la "formazione a distanza" organizzata da soggetti pubblici o privati, anche attraverso l'acquisto di pacchetti ad alto contenuto formativo.

### **4.4. indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione**

Considerato l'ambito destinatario della formazione, i contenuti prevedono l'approfondimento delle specifiche normative in materia di anticorruzione, l'identificazione delle buone pratiche, l'individuazione delle fattispecie di reato previste e dei comportamenti illeciti in generale fornendo –in aggiunta alle informazioni di natura teorica- ragguagli di natura esemplificativa riferiti alle varie casistiche.

### **4.5 indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione**

La formazione sarà somministrata a mezzo dei più comuni strumenti: lezioni, seminari in aula, tavoli di lavoro, A questi si aggiungono seminari di formazione *online*, in remoto.

### **4.6 quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione**

Non meno di tre ore annue per ciascun dipendente.

## **5 Codice di comportamento**

### **5.1 Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

Il "*Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*" teso ad assicurare: la qualità dei servizi; la prevenzione dei fenomeni di corruzione; il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico in attuazione dell'articolo 54 del Decreto 165/2001, è stato emanato il 16 aprile 2013 (DPR 62/2013).

Il comma 3 dell'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento "*con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione*".

Con deliberazione G.C. n. 9 del 27.01.2014 il Comune di Ome ha approvato il proprio "Codice di comportamento" già in pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente > Disposizioni Generali > Atti generali" ed **ALLEGATO "1"** al presente PTPCT.

E' intenzione dell'ente, predisporre o modificare gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell'osservanza del *Codici di comportamento* per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organi, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codici.

## **5.2 Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento**

Trova piena applicazione l'articolo 55-bis comma 3 del decreto legislativo 165/2001 e smi in materia di segnalazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

## **5.3 Ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento**

Provvede l'ufficio competente a svolgere e concludere i procedimenti disciplinari a norma dell'articolo 55-bis comma 4 del decreto legislativo 165/2001 e smi.

## **6 Altre iniziative**

### **6.1 Indicazione dei criteri di rotazione del personale**

L'ente intende adeguare il proprio ordinamento alle previsioni di cui all'art. 16, comma 1, lett. l-quater), del decreto legislativo 165/2001, in modo da assicurare la prevenzione della corruzione mediante la tutela anticipata.

La dotazione organica dell'ente è limitata e non consente, di fatto, ed in assenza di figure perfettamente fungibili all'interno dell'ente, l'applicazione concreta del criterio della rotazione.

In ogni caso, si auspica l'attuazione di quanto espresso a pagina 3 delle "Intese" raggiunte in sede di Conferenza unificata il 24 luglio 2013: *"L'attuazione della mobilità, specialmente se temporanea, costituisce un utile strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche e gli enti di più ridotte dimensioni. In quest'ottica, la Conferenza delle regioni, l'A.N.C.I. e l'U.P.I. si impegnano a promuovere iniziative di raccordo ed informativa tra gli enti rispettivamente interessati finalizzate all'attuazione della mobilità, anche temporanea, tra professionalità equivalenti presenti in diverse amministrazioni"*.

### **6.2 Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione**



Sistematicamente, in tutti i contratti futuri dell'ente si intende escludere il ricorso all'arbitrato (esclusione della *clausola compromissoria* ai sensi dell'articolo 241 comma 1-bis del decreto legislativo 163/2006 e smi).

### **6.3 Elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti**

L'ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina del decreto legislativo 39/2013, dell'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e dell'articolo 60 del DPR 3/1957.

L'ente intende intraprendere adeguate iniziative per assicurare al personale la necessaria informazione in ordine all'obbligo di astensione ed alle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse.

### **6.4 Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità**

L'ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina recata dagli articoli 50 comma 10, 107 e 109 del TUEL e dagli articoli 13 – 27 del decreto legislativo 165/2001 e smi.

Inoltre, l'ente applica puntualmente le disposizioni del decreto legislativo 39/2013 ed in particolare l'articolo 20 rubricato: *dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità*.

### **6.5 Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto**

La legge 190/2012 ha integrato l'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 con un nuovo comma il 16-ter per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro.

La norma vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli.

E' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essiriferiti.

Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto.

La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di eventuali accordi fraudolenti.

In attuazione di tale divieto si prevede che ogni contraente e appaltatore dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi.

L'ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

## **6.6 Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici**

La legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che anticipano la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare poteri nelle amministrazioni.

L'articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:

- non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
- non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

In attuazione di quanto previsto dalla normativa, ogni commissario e/o responsabile all'atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazioni di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra.

L'ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

## **6.7 adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (*whistleblower*)**

Il nuovo articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*" (c.d. *whistleblower*), introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito.

Secondo la disciplina del PNA del 2013 (Allegato 1 paragrafo B.12) sono accordate al *whistleblower* le seguenti misure di tutela:

- a) la tutela dell'anonimato;
- b) il divieto di discriminazione;
- c) la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis).

La legge 190/2012 ha aggiunto al d.lgs. 165/2001 l'articolo 54-bis.

La norma prevede che il pubblico dipendente che denunci all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'ANAC, ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa "*essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia*".

L'articolo 54-bis delinea una "*protezione generale ed astratta*" che, secondo ANAC, deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione.

Il Piano nazionale anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente che segnala condotte illecite.

Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, l'assunzione dei "*necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni*".

Le misure di tutela del *whistleblower* devono essere implementate, "*con tempestività*", attraverso il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).

In relazione alla definizione di misure di tutela del dipendente, si evidenzia che le modeste dimensioni della dotazione organica dell'ente sono tali da rendere sostanzialmente difficile, se non impossibile, la tutela dell'anonimato del *whistleblower*.

In ogni caso, i soggetti destinatari delle segnalazioni sono tenuti al segreto ed al massimo riserbo.

Applicano con puntualità e precisione i paragrafi B.12.1, B.12.2 e B.12.3 dell'Allegato 1 del PNA 2013 E.S.M.I.:

### **B.12.1 - Anonimato.**

La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

La norma tutela l'anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia, l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato nei seguenti casi:  
consenso del segnalante;

la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far scattare l'apertura del procedimento disciplinare;

la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento.

La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima. La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili. Resta fermo restando che l'amministrazione deve prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non possono comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.

#### **B.12.2 - Il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower.**

Per misure discriminatorie si intende le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. La tutela prevista dalla norma è circoscritta all'ambito della pubblica amministrazione; infatti, il segnalante e il denunciato sono entrambi pubblici dipendenti. La norma riguarda le segnalazioni effettuate all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al proprio superiore gerarchico.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito:

deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al responsabile della prevenzione; il responsabile valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione; il dirigente valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione,

all'U.P.D.; l'U.P.D., per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione,

all'Ufficio del contenzioso dell'amministrazione; l'Ufficio del contenzioso valuta la sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l'azione di risarcimento per lesione dell'immagine della pubblica amministrazione;

all'Ispettorato della funzione pubblica; l'Ispettorato della funzione pubblica valuta la necessità di avviare un'ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni;

può dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nell'amministrazione; l'organizzazione sindacale deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione;

può dare notizia dell'avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia, d'ora in poi C.U.G.; il presidente del C.U.G. deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione;

può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e dell'amministrazione per ottenere

un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o al ripristino immediato della situazione precedente;

l'annullamento davanti al T.A.R. dell'eventuale provvedimento amministrativo illegittimo e/o, se del caso, la sua disapplicazione da parte del Tribunale del lavoro e la condanna nel merito per le controversie in cui è parte il personale c.d. contrattualizzato;

il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione.

### **B.12.3 sottrazione al diritto di accesso.**

Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241 del 1990. In caso di regolamentazione autonoma da parte dell'ente della disciplina dell'accesso documentale, in assenza di integrazione espressa del regolamento, quest'ultimo deve intendersi etero integrato dalla disposizione contenuta nella l. n. 190.

## **6.8 Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti**

*I patti d'integrità ed i protocolli di legalità sono un complesso di condizioni la cui accettazione viene configurata dall'ente, in qualità di stazione appaltante, come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.*

*Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare.*

*Permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.*

*Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.*

*L'AVCP con determinazione 4/2012 si era pronunciata sulla legittimità di inserire clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità.*

*Nella determinazione 4/2012 l'AVCP precisava che "mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della*

estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)".

**MISURA: L'ente elabora patti di integrità.**

## **6.9 Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti**

Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

**MISURA: l'ente effettua il monitoraggio dei principali procedimenti collegato al controllo di gestione.**

## **6.10 Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici**

Il monitoraggio avviene con periodicità annuale attraverso la stesura di report o questionari tipo che scandagliano i singoli processi analizzando nel dettaglio il loro sviluppo. Tali strumenti compilati dai responsabili di P.O. / dirigenti vengono restituiti al Responsabile anticorruzione per le valutazioni di competenza.

Il Responsabile di prevenzione della corruzione, a conclusione della verifica, in relazione all'esito, assume le opportune iniziative.

## **6.11 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere**

Sovvenzione contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento previsto dall'articolo 12 della legge 241/1990.

Tale regolamento è stato approvato dall'organo consiliare con **deliberazione C.C. numero 8 del 28/03/1991**, già in pubblicazione in "Amministrazione Trasparente > Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici > Criteri e modalità".

Ogni provvedimento d'attribuzione/elargizione è tempestivamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente > Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici > Atti di concessione" e in elenco con aggiornamento semestrale nelle sezioni "Amministrazione Trasparente > Provvedimenti > Provvedimenti organi di indirizzo politico" o "Amministrazione Trasparente > Provvedimenti > Provvedimenti dirigenti amministrativi".

## **6.12 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale**

I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del decreto legislativo 165/2001 e del regolamento di organizzazione dell'ente approvato con deliberazione dell'esecutivo numero 19 del 14.02.2000 e s.m.i.

Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "amministrazione trasparente".

Ancor prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 33/2013, che ha promosso la sezione del sito "amministrazione trasparente, detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati secondo la disciplina regolamentare.

### **6.13 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa**

Il monitoraggio circa l'applicazione del presente PTPC è svolto in autonomia dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

Ai fini del monitoraggio i responsabili d'area sono tenuti a collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile.

### **6.14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile**

L'informazione dei cittadini è considerata essenziale allo scopo di indurre una estesa consapevolezza sul tema della legalità. Creare una "cultura della legalità" o, comunque, favorire, soprattutto nelle persone che non dispongono di adeguati strumenti di approfondimento, il formarsi di una adeguata sensibilità nei confronti dei comportamenti illeciti, rappresenta, quindi, un obiettivo da considerare con la necessaria attenzione. In conformità al PNA del 2013 (pagina 52), l'ente si propone di individuare i canali e le modalità più idonei a favorire l'opera di sensibilizzazione attraverso iniziative tese, in primo luogo, a favorire un diverso approccio ai fenomeni corruttivi rispetto ai quali –molto spesso- la percezione si esaurisce in semplici atteggiamenti di riprovazione e non di "allarme sociale".

A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente PTPCT e alle connesse misure.

Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito e di fiducia nella relazione con cittadini, utenti e imprese, che possa nutrirsi anche di un rapporto continuo alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, l'amministrazione dedicherà particolare attenzione alla segnalazione dall'esterno di episodi di cattiva amministrazione, conflitto di interessi, corruzione.

## Parte III

# Analisi del rischio

### 1. Analisi del rischio

L'analisi del rischio effettuata come indicato con i criteri indicati in precedenza viene sviluppata nelle risultanze delle schede allegato **APPENDICE "A"** che individuano **per ogni processo la classe di rischio**.

*La fase di trattamento del rischio consiste nel processo di individuazione e valutazione delle misure da predisporre per neutralizzare o ridurre il rischio.*

Inoltre il *trattamento del rischio* comporta la decisione circa quali rischi si debbano trattare prioritariamente rispetto ad altri.

Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le misure di prevenzione. Queste, si distinguono in:

*obbligatorie; ulteriori.*

Non ci sono possibilità di scelta circa le *misure obbligatorie*, che debbono essere attuate necessariamente nell'amministrazione.

Sono tutte *misure obbligatorie* quelle previste nella Parte II del presente piano (capitoli 3,4 e 5).

Le attività con valori di rischio maggiori, devono essere prioritariamente oggetto delle suddette misure.

*Misure ulteriori* possono essere valutate in base ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazione e al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.

L'individuazione e la valutazione delle misure ulteriori può essere compiuta dal responsabile della prevenzione, con il coinvolgimento dei dirigenti/responsabili per le aree di competenza e l'eventuale supporto dell'OIV (o di analogo organismo), tenendo conto anche degli esiti del monitoraggio sulla trasparenza ed integrità, dei controlli interni, nonché del "gruppo di lavoro" multidisciplinare.

Le decisioni circa la *priorità del trattamento* si baseranno essenzialmente sui seguenti fattori:

*livello di rischio*: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;

*obbligatorietà della misura*: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore;

*impatto organizzativo e finanziario* connesso all'implementazione della misura.

La gestione del rischio si concluderà con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio a seguito delle azioni di risposta, ossia delle misure di prevenzione introdotte.



Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. E' attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'interno processo di gestione del rischio in stretta connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione.